



Edizione di giovedì 29 Agosto 2024

CASI OPERATIVI

La Brexit ha aggravato il versamento dell'Ivite dovuta sugli immobili situati nel territorio del Regno Unito

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

I controlli da effettuare per l'apposizione del visto di conformità

di **Laura Mazzola**

CONTROLLO

Effetti delle dimissioni del sindaco unico di Srl in caso di inerzia dei soci

di **Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani**

BILANCIO

L'iter per la redazione e adozione del bilancio di previsione degli enti locali

di **Manuela Sodini**

RASSEGNA AI

Risposte AI in materia di comunità energetiche rinnovabili

di **Mauro Muraca**

BILANCIO

Ammessa la ruralità per il fabbricato di lusso

di **Luigi Scappini**

La Brexit ha aggravato il versamento dell'Ivie dovuta sugli immobili situati nel territorio del Regno Unito

di Euroconference Centro Studi Tributari

 **FiscoPratico**

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**
per lo **Studio** del **Commercialista**

scopri di più >

Mario Rossi possiede un immobile a Londra, acquistato nel 2015 al prezzo di 1 milione di sterline; in passato applicava una base imponibile agevolata per il calcolo dell'Ivie nella dichiarazione dei redditi.

Questa agevolazione è tuttora applicabile a seguito della *Brexit*?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI***I controlli da effettuare per l'apposizione del visto di conformità***

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

Al fine di **evitare l'utilizzo, in compensazione orizzontale (o esterna), di crediti inesistenti**, il Legislatore prevede, ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997](#), l'intervento di un soggetto terzo, competente e indipendente, che **attesti l'esistenza e la spettanza del credito per importi superiori a 5.000 euro**.

In particolare, al fine di compensare esternamente i crediti emergenti dal modello Redditi, per **importi superiori a 5.000 euro e nel limite di 2 milioni di euro annui**, è necessaria l'**apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione**.

Si ricorda che sono legittimati all'apposizione del visto di conformità i **soggetti previsti dall'[articolo 35, comma 1, lett. a\), e comma 3, D.Lgs. 241/1997](#)**, ossia:

- i **professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili**;
- i **professionisti iscritti all'Albo dei Consulenti del lavoro**;
- gli **iscritti, alla data del 30.9.1993, nei ruoli camerali dei periti ed esperti tributari**, in possesso del titolo di studio previsto dall'[articolo 3, comma 2-ter b\), D.P.R. 322/1998](#) (laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti ovvero diploma di ragioneria);
- i **responsabili dell'assistenza fiscale (Raf) dei centri di assistenza fiscale (Caf)**.

I professionisti devono essere in **possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali**, di cui all'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998](#), rilasciata dall'Agenzia delle entrate.

Inoltre, condizione indispensabile per i professionisti, che intendono apporre il visto di conformità, è il **possesso di una copertura assicurativa espressamente riferita al rilascio del visto stesso**, al fine di garantire il **completo risarcimento dell'eventuale danno arrecato al contribuente**.

Con l'apposizione del visto di conformità da parte dei professionisti e dei Caf, ovvero con la sottoscrizione della dichiarazione da parte di coloro che esercitano il controllo contabile delle società, risulta **attestata l'esecuzione dei controlli indicati dall'articolo 2, comma 2, D.M.**

164/1999; in particolare:

- la **verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva**;
- la **verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili**;
- la **verifica della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione**.

Nel dettaglio, per i **modelli Redditi PF e SP**, i professionisti devono verificare:

- l'**esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori**;
- la **regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori**;
- il **riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili**;
- la **corrispondenza delle rettifiche fiscali** – utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento o diminuzione indicate nel **quadro RF** della dichiarazione dei redditi – alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria);
- la **corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG** della dichiarazione dei redditi alla relativa documentazione (se in contabilità semplificata);
- la **corrispondenza dei valori indicati nel quadro RE** della dichiarazione dei redditi alla relativa documentazione;
- il **controllo documentale degli oneri deducibili**;
- il **controllo documentale degli oneri detraibili**;
- il **controllo documentale dei crediti d'imposta**;
- il **riscontro dell'eccedenza d'imposta** emergente dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;
- il **controllo delle compensazioni effettuate nell'anno**;
- il **controllo delle ritenute d'acconto**;
- il **controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24** per i versamenti in acconto e a saldo;
- il **controllo delle perdite pregresse**.

In merito, invece, al **modello Redditi SC**, il professionista abilitato al rilascio del visto di conformità deve verificare:

- l'**esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori**;
- la **regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori**;
- il **riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili**;
- la **corrispondenza delle rettifiche fiscali** utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento o diminuzione indicate nel **quadro RF** della dichiarazione dei redditi alla relativa documentazione;
- il **controllo documentale delle detrazioni**;
- il **controllo documentale dei crediti d'imposta**;
- il **riscontro dell'eccedenza d'imposta** emergente dalla dichiarazione dei redditi



dell'anno precedente;

- il controllo delle compensazioni effettuate nell'anno;
- il controllo delle ritenute d'acconto;
- il controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo;
- il controllo delle perdite pregresse.

CONTROLLO

Effetti delle dimissioni del sindaco unico di Srl in caso di inerzia dei soci

di Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani

Seminario di specializzazione

Adeguati assetti organizzativi

Le regole di legge e i riflessi sulla attività del sindaco revisore

Scopri di più

Il comma 5, dell'[articolo 2477, cod. civ.](#), dispone che l'**assemblea dei soci di srl** che approva il **bilancio in cui vengono superati i limiti** indicati al comma 2, dello stesso [articolo 2477, cod. civ.](#), deve provvedere, entro 30 giorni, alla **nomina dell'organo di controllo e/o del revisore** e che, se i soci non vi provvedono, la nomina **compete al Tribunale** previa richiesta di "*qualsiasi soggetto interessato*", oppure previa "*segnalazione del conservatore del registro delle imprese*". Il rimedio previsto dall'[articolo 2477, comma 5, cod. civ.](#), con l'intervento dell'Autorità giudiziaria, è collegato, dal punto di vista letterale, alla sola **causa di innesco** rappresentata dal **superamento dei limiti dimensionali**, ricorrendo nella circostanza l'inerzia dei soci; si pone, allora, l'interrogativo circa il fatto che tale rimedio possa essere esteso anche ad **altre ipotesi di mancata nomina** da parte dei soci **dell'organo di controllo e/o del revisore** come, ad esempio, al ricorrere delle **dimissioni del sindaco** unico, o se invece prevalga una **interpretazione restrittiva** della norma, rimanendo perciò l'intervento dell'Autorità giudiziaria circoscritto al solo caso della **mancata nomina in presenza del predetto superamento dei parametri dimensionali**.

Di fronte a questo interrogativo, peraltro tutt'altro che secondario nella pratica professionale e pieno anche di risvolti potenzialmente critici, emerge un parziale **vuoto normativo** e un conseguente **contrasto giurisprudenziale**. In merito, è stata oggetto di vari commenti l'ordinanza del 14.1.2021 con cui il **Tribunale di Milano** ha:

- da una parte, affermato di condividere l'orientamento per il quale l'istituto della **prorogatio non opera per i sindaci**, non essendo prevista da alcuna specifica norma, trattandosi peraltro di un orientamento seguito anche dal **Registro delle imprese di Milano**, con conseguente iscrizione d'ufficio ex [articolo 2190, cod. civ.](#), della cessazione dei sindaci dalla carica per **dimissioni**, una volta che le stesse siano comunicate alla società e che questa sia **rimasta inerte circa la loro sostituzione**;
- dall'altra parte, affermato che nel caso di **dimissioni del sindaco** (e revisore) di srl e di **inerzia dell'assemblea** nella nomina del suo sostituto, il **Tribunale non può provvedere alla nomina** poiché l'[articolo 2477, cod. civ.](#), sarebbe una **norma eccezionale** che non troverebbe, quindi, applicazione analogica, al di fuori dell'ipotesi specificamente

contemplata dalla norma stessa. In altre parole, secondo il Tribunale di Milano, rispetto all'inerzia dei soci nella sostituzione del sindaco di srl dimissionario prevarrebbe una **interpretazione restrittiva** della norma che **precluderebbe il potere di intervento dell'Autorità giudiziaria**, al di fuori del caso del superamento – e solo **per la prima volta** – dei limiti dimensionali prescritti dal Codice civile.

L'interpretazione letterale della norma, quindi, limiterebbe il potere di nomina del Tribunale soltanto in caso di approvazione del **bilancio d'esercizio che rende obbligatorio, per la prima volta, l'organo di controllo e/o il revisore**, mentre non si avrebbe potere di intervento del Tribunale qualora la carica venisse meno per **altre ragioni** come le dimissioni, la decadenza o il decesso.

Di **diverso avviso**, pochi anni prima, precisamente nel 2019, era stato il **Tribunale di Torino**, il quale aveva affermato che il **potere di intervento del Tribunale** si realizzerebbe, non solo nel caso in cui sussiste per la srl per la prima volta l'obbligo di nominare l'organo di controllo ex [articolo 2477, comma 5, cod. civ.](#), e i soci non vi provvedano entro 30 giorni, bensì **in tutti i casi** in cui si constati il **superamento dei limiti** (perciò, non solamente per la prima volta) e vi sia la necessità di **supplire all'inerzia dei soci**; stando a questa **interpretazione estensiva** della norma, quindi, si potrebbe trarre l'indicazione per cui l'intervento del Tribunale potrebbe rappresentare il rimedio anche dinanzi al verificarsi di **qualsiasi altra causa** che provochi il venir meno dell'assetto dei controlli a cui la srl è soggetta ex lege, e quindi anche nel caso di **dimissioni del sindaco** unico.

Il ricorso all'Autorità giudiziaria rimarrebbe escluso, invece, nelle situazioni in cui **l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e/o del revisore nella srl** sia legato alle altre due ipotesi, ossia l'obbligo di redigere il **bilancio consolidato** e il controllo di una società **obbligata alla revisione** legale dei conti.

In favore dell'**interpretazione estensiva** della norma parrebbe deporre il passaggio in cui nel comma 5 viene fatto riferimento generale al "*bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma*" come ragione di **innesco dell'intervento dell'Autorità giudiziaria** in caso di inerzia dei soci; in altre parole, non deve necessariamente trattarsi del primo bilancio in cui si verifica il superamento dei parametri, bensì di **qualunque bilancio** in cui questa situazione si manifesta, imponendo ai soci **di provvedere alla nomina**. È pur vero che le ulteriori cause del venir meno dell'organo di controllo come, ad esempio, le **dimissioni del sindaco**, non sono direttamente collegate a un bilancio, ma è altrettanto vero che si arriverebbe necessariamente a incontrare un momento in cui i soci sarebbero convocati a **approvare un bilancio in assenza di un organo di controllo** e/o di un revisore, seppure in costanza di obbligo; sicché, troverebbe comunque spazio l'applicazione, anche in questa circostanza, dell'interpretazione estensiva della norma in questione.

Peraltro, inquadrando la fattispecie nel più generale contesto dell'**adeguatezza degli assetti organizzativi** della società, l'interpretazione estensiva della norma appare quella più funzionale a tutelare **il pieno ripristino della governance societaria**, così come prescritta dal



Legislatore stesso, nel caso del venir meno dell'organo di controllo.

In conclusione, proprio alla luce del contrasto giurisprudenziale esistente in materia, sarebbe **auspicabile** che il vuoto normativo trovasse una soluzione univoca assicurando così, da un lato, la **certezza della cessazione dell'ufficio dell'organo di controllo** anche ai fini delle relative responsabilità e, dall'altro lato, le migliori forme di tutela delle esigenze di ripristino dell'assetto dei controlli legali della Srl.

BILANCIO

L'iter per la redazione e adozione del bilancio di previsione degli enti locali

di **Manuela Sodini**

Seminario di specializzazione

Revisione enti locali

Scopri di più

Il principio contabile della programmazione 4/1, allegato al D.Lgs. 118/2011, ha subito **rilevanti modifiche ad opera del D.M. 25.07.2023** che ha fissato **obblighi procedurali e tempistiche**, ai fini del processo di **formazione dei bilanci di previsione** degli enti locali.

L'obiettivo di tale modifica è quello di **spingere al rispetto della scadenza di legge**; infatti, l'[articolo 151 Tuel](#) (D.Lgs. 267/2000) stabilisce che il bilancio di previsione deve essere **deliberato entro il 31 dicembre** e deve essere **referito ad un orizzonte temporale almeno triennale**, comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del **primo esercizio del periodo considerato** e le previsioni di competenza dei **due esercizi successivi**.

Questo termine, come noto, negli anni è stato **spesso disatteso**, ma già con il ciclo di bilancio 2024-2026 si sono potuti **apprezzare dei cambi di rotta** grazie alle modifiche apportate dal suddetto D.M. del 25.7.2023; cambi di rotta che dovrebbero consolidarsi con l'**avvio del nuovo ciclo di bilancio per il triennio 2025-2027**, ciclo già avviato con la presentazione del Documento unico di programmazione (DUP) **entro il 31.7**, come prevede lo stesso [articolo 151 Tuel](#) sopra richiamato.

Approvare il bilancio di previsione **entro il termine del 31.12** ha il pregio di evitare la gestione secondo le limitazioni per dodicesimi dell'esercizio provvisorio e di **sbloccare gli investimenti**.

Proprio allo scopo di favorire l'approvazione del bilancio di previsione **entro i termini previsti dalla legge (31.12)**, in base alle modifiche apportate al principio contabile 4/1, gli enti locali adottano il **processo di bilancio definito**, in sintesi, **nei seguenti passaggi**:

- predisposizione del **c.d. bilancio tecnico entro il 15.9.** (da predisporre entro il 30.9. nel caso di enti locali di piccole dimensioni come definiti dal principio contabile 4/1);
- predisposizione della **versione finale del bilancio di previsione** e degli allegati e trasmissione all'organo esecutivo della documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione) entro il 20.10;

- predisposizione dello schema di bilancio di previsione e presentazione all'organo consiliare unitamente ai **relativi allegati entro il 15.11**, il responsabile del servizio finanziario **trasmette immediatamente il progetto di bilancio** deliberato dall'organo esecutivo all'organo di revisione per il parere previsto dall'[articolo 239, comma 1, lett. b\), Tuel](#) (D.Lgs. 267/2000);
- l'organo di revisione deve rendere il proprio parere **non oltre i 15 giorni successivi**, a seguire il Segretario comunale provvede tempestivamente alla trasmissione al Consiglio della relazione dell'Organo di revisione.

Il processo di bilancio di competenza del Consiglio è articolato in due momenti successivi:

- il primo, dedicato **all'esame dello schema di bilancio** predisposto dalla Giunta e della relazione dell'Organo di revisione e;
- il secondo dedicato all'approvazione **entro il 31.12 del bilancio di previsione** riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP).

Pertanto, gli organi di revisione, fin dal mese di settembre, sono **impegnati in un controllo che possiamo definire di tipo "proattivo"**, volto a stimolare e monitorare l'azione dell'ente locale in cui si trovano a svolgere il ruolo di revisore affinché **sia rispettato l'iter cronologico**, che il principio contabile della programmazione 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011 è andato a definire a seguito delle modifiche apportate **nel corso del 2023**, e già operative con il precedente ciclo di programmazione 2024-2026 e, ormai, **a pieno regime con il nuovo ciclo 2025-2027**.

Risposte AI in materia di comunità energetiche rinnovabili

di **Mauro Muraca**

Seminario di specializzazione

Comunità energetiche e gruppi di autoconsumo condominiali

Nuove opportunità dall'energia autoprodotta

Scopri di più

Le **Comunità Energetiche** (CER) e i **Gruppi di Autoconsumo** (GAC) sono configurazioni costituite da un **gruppo di persone, imprese o entità** (associazioni, enti locali, condomini, enti del terzo settore, cooperative...) che collaborano per generare, consumare e condividere, energia da **impianti di produzione da fonti rinnovabili**.

Per entrambe le configurazioni (CER e GAC), l'obiettivo principale è **massimizzare l'autoconsumo**, riducendo la dipendenza dalla rete elettrica tradizionale e la promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile.

La partecipazione ad una comunità energetica assicura a tutti i propri membri **l'accesso ad importanti incentivi economici** (messi a disposizione del PNRR) per favorire la transizione energetica, vale a dire:

- una **tariffa incentivante per la durata di 20 anni**;
- un **contributo a fondo perduto** per la realizzazione di nuovi impianti (e il potenziamento di impianti già esistenti) in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Abbiamo interrogato il nostro sistema di intelligenza artificiale, al fine di verificare **se fosse aggiornato alla normativa, alla luce degli importanti incentivi a disposizione a favore di coloro che intendono aderire ad una Comunità energetica rinnovabile**.

Di seguito, in rassegna, **le principali risposte**.

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

cosa è una comunità energetica rinnovabile

Una comunità energetica rinnovabile (CER) è un'associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese (PMI) che collaborano per produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili. Questi gruppi operano attraverso impianti di generazione locale e mirano a ottenere benefici ambientali, sociali ed economici a livello locale. La partecipazione è volontaria e aperta a tutti i consumatori, e la gestione dell'energia avviene tramite contatori digitali che monitorano produzione, autoconsumo, cessione e prelievo dalla rete... [1] [2] [3]

chi può aderirvi?

La partecipazione a una comunità energetica rinnovabile (CER) è volontaria e aperta a tutti i consumatori. Tuttavia, l'esercizio dei poteri di controllo può essere in capo esclusivamente a persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti del terzo settore (ETS), enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, e enti di protezione ambientale... [1] [2] [3]

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

può un ente del terzo settore assumere la qualifica di comunità energetica rinnovabile?

Sì, un ente del terzo settore (ETS) può assumere la qualifica di comunità energetica rinnovabile (CER). Secondo le normative vigenti, i membri o soci che esercitano poteri di controllo in una CER possono includere, tra gli altri, enti del terzo settore... [1]

chi non può aderire alla comunità energetica?

Non possono aderire alla comunità energetica rinnovabile (CER) gli enti che sono necessariamente a prevalente scopo di lucro, come le società di persone e di capitali. La CER deve essere costituita da soggetti giuridici che non hanno lo scopo di lucro come obiettivo principale... [1] [2] [3]

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

quali configurazioni può assumere una comunità energetica rinnovabile?

Le comunità energetiche rinnovabili (CER) possono assumere diverse configurazioni per la condivisione di energia rinnovabile. Secondo la normativa italiana, in particolare il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4/14/2023 e la Delibera 727/2022/R/EEL dell'Arera, le configurazioni possibili includono: 1. ****Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente**** 2. ****Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente**** 3. ****Comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile**** 4. ****Comunità energetica dei cittadini**** 5. ****Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta**** 6. ****Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione**** 7. ****Cliente attivo "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione**** Tra queste configurazioni, quelle che possono accedere alla tariffa incentivante sono l'autoconsumatore a distanza, il gruppo di autoconsumatori e la comunità energetica rinnovabile (CER). Le configurazioni ammesse ai benefici della misura PNRR sono il gruppo di autoconsumatori e la comunità energetica rinnovabile... [1] [2]

quali sono i vantaggi per chi aderisce ad una comunità energetica rinnovabile?

I vantaggi per chi aderisce a una comunità energetica rinnovabile (CER) sono molteplici e includono benefici ambientali, economici e sociali: 1. ****Benefici Ambientali****: - La produzione di energia rinnovabile non comporta emissioni dannose per l'ambiente, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale. - Si evitano le emissioni di CO₂: ad esempio, una famiglia tipo che copre il 50-60% del proprio fabbisogno energetico con energia rinnovabile autoprodotta può evitare l'emissione di circa 585-702 kg di CO₂ all'anno. 2. ****Benefici Economici****: - Riduzione dei costi per le forniture energetiche alle utenze singole o condominiali. - Monetizzazione del valore dell'energia elettrica non direttamente autoconsumata e immessa in rete, attraverso il ritiro dedicato o la vendita sul mercato libero. - Fruibilità di vantaggi fiscali connessi all'installazione degli impianti, come i bonus al 50%. 3. ****Benefici Sociali****: - Supporto ai bisogni della comunità, in particolare per coloro che stentano a pagare le forniture energetiche necessarie, contribuendo a contrastare la "povertà energetica". - Promozione di un nuovo sviluppo territoriale consapevole e sostenibile. In sintesi, aderire a una CER permette di contribuire alla sostenibilità ambientale, ridurre i costi energetici e supportare lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale... [1] [2] [3]

ci sono incentivi economici a favore di chi partecipa in una comunità energetica?

Sì, ci sono incentivi economici a favore di chi partecipa in una comunità energetica rinnovabile (CER). Ecco alcuni dei principali vantaggi economici: 1. ****Riduzione dei Costi Energetici****: - I partecipanti possono beneficiare di una riduzione indiretta dei costi per le forniture energetiche alle utenze singole o condominiali. 2. ****Monetizzazione dell'Energia Non Autoconsumata****: - L'energia elettrica non direttamente autoconsumata può essere immessa in rete e monetizzata attraverso il ritiro dedicato o la vendita sul mercato libero. 3. ****Vantaggi Fiscali****: - Sono previsti vantaggi fiscali connessi all'installazione degli impianti, come i bonus al 50%. 4. ****Incentivi Nazionali e Regionali****: - Le cooperative di comunità, che possono costituire una CER, possono beneficiare di incentivi nazionali e regionali specifici, rendendo tale forma di impresa collettiva un'efficace arma di contrasto alla povertà energetica. Questi incentivi rendono la partecipazione a una CER non solo vantaggiosa dal punto di vista ambientale e sociale, ma anche economicamente conveniente per i membri partecipanti... [1] [2] [3]

quali sono gli incentivi riconosciuti alle comunità energetiche rinnovabili?

Le comunità energetiche rinnovabili (Cer) possono beneficiare di diversi incentivi, tra cui: 1. ****Contributo a fondo perduto****: Fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo contributo è destinato alla realizzazione di nuovi impianti o al potenziamento di impianti esistenti. Per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, il contributo del 40% è riconosciuto in relazione all'investimento effettuato. 2. ****Tariffa incentivante****: Una tariffa fissa per 20 anni, calcolata sulla quota parte di energia elettrica condivisa. Questa tariffa è rivolta a tutto il territorio nazionale, dai piccoli Comuni alle città metropolitane. La potenza massima agevolabile è di 5 gigawatt entro il 31 dicembre 2027. Questi incentivi sono cumulabili e mirano a promuovere la produzione e condivisione di energia rinnovabile, facilitando la transizione ecologica ed energetica..... [1]

è possibile beneficiare di contributi a fondo perduto?

Sì, è possibile beneficiare di contributi a fondo perduto per chi partecipa a una comunità energetica rinnovabile (CER). Le cooperative di comunità, che possono costituire una CER, possono accedere a incentivi nazionali e regionali specifici. Questi incentivi rendono tale forma di impresa collettiva un'efficace arma di contrasto alla povertà energetica. Inoltre, le misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e i finanziamenti provenienti da fondi europei e regionali supportano lo sviluppo delle CER... [1] [2] [3]

puoi essere più preciso?

Sì, è possibile beneficiare di contributi a fondo perduto per chi partecipa a una comunità energetica rinnovabile (CER). Ecco alcuni dettagli specifici: 1. ****Incentivi Nazionali e Regionali****: - Le cooperative di comunità, che possono costituire una CER, possono accedere a incentivi nazionali e regionali specifici. Questi incentivi rendono tale forma di impresa collettiva un'efficace arma di contrasto alla povertà energetica. 2. ****Misure del PNRR****: - Le misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) supportano lo sviluppo delle CER. Questi fondi possono includere contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile. 3. ****Finanziamenti Europei e Regionali****: - Oltre ai fondi nazionali, le Regioni italiane stanno attuando diverse iniziative di sostegno per lo sviluppo delle CER, utilizzando finanziamenti provenienti da fondi europei e regionali. Questi contributi a fondo perduto possono coprire una parte significativa dei costi di installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, rendendo più accessibile la partecipazione a una CER e favorendo la diffusione di queste iniziative sul territorio..... [1] [2] [3]

è prevista la corresponsione di una tariffa incentivante?

Sì, è prevista la corresponsione di una tariffa incentivante per le comunità energetiche rinnovabili (CER). Questa tariffa è fissa per 20 anni e viene calcolata sulla quota parte di energia elettrica condivisa. Le configurazioni che accedono alla tariffa incentivante includono l'autoconsumatore a distanza, il gruppo di autoconsumatori e la comunità energetica rinnovabile (CER)... [1] [2] [3]

A quanto ammonta la tariffa incentivante?

La tariffa incentivante per una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è composta da una parte fissa e una parte variabile: - Parte fissa: - 80 euro sotto i 200 kW - 70 euro tra 200 kW e 600 kW - 60 euro sopra i 600 kW - Parte variabile: da un minimo di zero euro ad un massimo di 40 euro/MWh Inoltre, ci sono maggiorazioni specifiche: - 4 euro/MWh per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo) - 10 euro/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto)... [1] [2] [3]

come è tassata la tariffa incentivante?

Il trattamento fiscale della tariffa incentivante per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 3/E/2022 e nella risposta ad interpello n. 37 del 20 gennaio 2022. In particolare: - **Tariffa incentivante**: Il corrispettivo per la vendita dell'energia erogato dal GSE è fiscalmente rilevante e configura un reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR. Questo corrispettivo viene erogato sia per l'energia auto-consumata collettivamente sia per l'energia in eccedenza non oggetto di autoconsumo collettivo. - **Imposte dirette e IVA**: Le prime due voci di beneficio, la tariffa premio e il ristoro delle componenti tariffarie, tendenzialmente non assumono rilievo ai fini delle imposte dirette se la Comunità opera come soggetto non commerciale, né ai fini IVA per carenza del requisito oggettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/72. In sintesi, la tariffa incentivante è considerata fiscalmente rilevante e configura un reddito diverso, ma può non assumere rilievo ai fini delle imposte dirette e IVA se la Comunità opera come soggetto non commerciale... [1] [2] [3]

oltre alla tariffa incentivante è previsto qualche altro contributo?

Oltre alla tariffa incentivante, è previsto anche un corrispettivo di valorizzazione definito dall'ARERA, che per il 2024 ammonta a 10,57 €/MWh. Inoltre, i produttori degli impianti ammessi in una Comunità Energetica Rinnovabile possono valorizzare tutta l'energia immessa in rete, cedendola al mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato, con un prezzo minimo garantito per l'anno 2024 pari a 46,4 €/MWh fino a 1.500 MWh... [1] [2] [3]

come avviene la ripartizione degli incentivi per una comunità energetica rinnovabile?

La ripartizione degli incentivi per una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) avviene principalmente attraverso una tariffa incentivante e un corrispettivo di valorizzazione. La tariffa incentivante è composta da una parte fissa e una parte variabile, con maggiorazioni specifiche per diverse regioni d'Italia. Inoltre, i produttori possono valorizzare l'energia immessa in rete tramite il mercato o il servizio del Ritiro Dedicato del GSE. La gestione della ripartizione dei proventi tra i membri della CER è regolata da accordi privati tra i partecipanti, che possono delegare un soggetto responsabile per la gestione delle partite di pagamento e incasso verso le società di vendita e il GSE... [1] [2] [3]



l'attribuzione degli incentivi ricevuti dalla CER ai partecipanti della Comunità è considerata distribuzione di utili?

No, l'attribuzione degli incentivi ricevuti dalla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) ai partecipanti non è considerata distribuzione di utili. Secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, la tariffa incentivante sull'energia elettrica condivisa e il corrispettivo di valorizzazione non assumono rilievo ai fini delle imposte dirette se la Comunità opera come soggetto non commerciale. Tuttavia, le somme incassate dalla comunità energetica per la cessione dell'energia tramite il servizio del ritiro dedicato (RID) assumono rilevanza fiscale solo per la quota di energia ceduta eccedente l'autoconsumo istantaneo... [1] [2] [3]

puoi indicarmi in quale documento dell'agenzia delle entrate è contenuto il suddetto chiarimento?

Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate riguardo al trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) è contenuto nella **risposta a interpello n. 37/E del 20 gennaio 2022**... [1] [2] [3]

BILANCIO

Ammessa la ruralità per il fabbricato di lusso

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

Azienda vitivinicola: gestione, controllo e fiscalità

Scopri di più

La **Corte di cassazione** torna nuovamente ad interessarsi del concetto di **fabbricato rurale strumentale**, come definito dall'[articolo 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993](#); norma che, di fatto, ha portato a una **revisione sostanziale del concetto di strumentalità** nel mondo rurale, originariamente contenuta nell'articolo 42, Tuir.

Infatti, se **in passato**, ai fini della **verifica** della strumentalità rurale dei fabbricati, era necessario avere **riguardo** a quanto previsto da un punto di vista fiscale dall'[articolo 32, Tuir](#), **adesso**, invece, si deve **verificare l'eventuale strumentalità in ragione del dato civilistico** e, nello specifico, di quanto previsto ai fini della qualifica di imprenditore agricolo, dall'[articolo 2135, cod. civ.](#)

Il **comma 3-bis** richiamato, come introdotto dall'[articolo 42-bis, D.L. 159/2007](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2007, stabilisce che "*Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle **costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola** di cui all'articolo 2135 del codice civile*" e, quindi, alternativamente, della **coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed eventuali attività connesse**.

A **titolo esemplificativo** e sicuramente non esaustivo, sempre il comma 3-bis, propone un'**elencazione di immobili strumentali**, consistenti in quelli destinati, tra gli altri, all'**agriturismo**, in conformità a quanto previsto dalla L. 96/2006 (la c.d. Legge quadro per gli agriturismi).

L'**elencazione** fornita dalla norma deve essere letta quale **specificazione del requisito principale richiesto**, che resta la **strumentalità necessaria della costruzione rispetto allo svolgimento di un'attività agricola**, di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#)

Ed è proprio in riferimento a quest'utilizzo che la Corte di cassazione, con la recente **sentenza n. 22674 del 12.8.2024**, torna a occuparsi delle **caratteristiche che deve avere il fabbricato** per essere **considerato quale strumentale**.

La sentenza approda a una **corretta interpretazione** della norma che non prevede, a differenza

di quanto stabilito dal precedente comma 3, dell'[articolo 9, D.L. 557/1993](#), per i fabbricati rurali abitativi, alcuna **limitazione da un punto di vista “qualitativo”**, limitandosi a richiederne un effettivo **utilizzo ai fini strumentali**.

Per quanto riguarda gli immobili **abitativi rurali**, al contrario, come anticipato, il **comma 3, D.L. 557/1993**, prevede **requisiti sia soggettivi sia oggettivi**.

Limitando l'analisi ai requisiti oggettivi richiesti, la lettera e) stabilisce che non possono **mai** considerarsi quali immobili **rurali abitativi** i fabbricati che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle **categorie A/1** (abitazioni di tipo signorile) e **A/8** (ville), o le caratteristiche di **lusso** di cui al D.M. 2.8.1968.

Tale **requisito**, tuttavia, è riferito **esclusivamente** in riferimento ai fabbricati **abitativi** e **non** anche a quelli **strumentali**; in tal senso, del resto, la **sentenza n. 22674/2024** in commento afferma che, in linea di principio, *“la **rilevanza delle caratteristiche oggettive della ruralità è stata esclusa dalle Sezioni Unite ... anche alla luce dello ius superveniens, con particolare riguardo all’emanazione di due norme interpretative (entrambe con efficacia retroattiva), vale a dire: A) il comma 3-bis dell’art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 ... B) il comma 1-bis dell’art. 23 del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14”***.

In ragione di ciò, è possibile affermare che **“Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed all’ospitalità, nell’ambito dell’attività di agriturismo svolta da un’azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all’attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1994, n. 133, senza che ad esse possa trovare applicazione l’esclusione di cui alla lett. e) dell’art. 9, comma 3, dello stesso decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione, anche con riguardo alla classificazione catastale nelle categorie A/1 e A/8, che, pertanto, non è ostativa al riconoscimento della ruralità in caso di destinazione ad attività di agriturismo.”**.

La sentenza si inserisce in un **filone** ormai **consolidato** della giurisprudenza (vedasi **ordinanza n. 27198/2023**, **ordinanza n. 8975/2024** e **ordinanza n. 9760/2003**) con cui viene affermata l’esclusione della ruralità prevista dall'[articolo 9, comma 3, lettera e\), D.L. 557/1993](#), per i fabbricati aventi caratteristiche di lusso ai sensi del Decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2.8.1968 per i **solì fabbricati aventi uso abitativo**, ragion per cui un fabbricato di lusso o una villa si possono considerare quali fabbricati rurali strumentali **tutte le volte in cui vengono utilizzati per esercitare un’attività connessa** quale può essere **quella agrituristica o enoturistica**.